



COMUNE di PORTO TOLLE
Provincia di ROVIGO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **72** DEL **30 nov. 2011**

Art.1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446797, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Funzioni del consiglio tributario

Il Consiglio tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalle normative vigenti ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3 – Composizione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:
 - il Responsabile del Servizio Tributi che assume la carica di Presidente o un suo delegato
 - il Responsabile del Servizio Anagrafe o un suo delegato
 - il Responsabile del Servizio Attività Produttive o un suo delegato
 - il Responsabile del Servizio Edilizia/Urbanistica o un suo delegato
 - il Comandante Polizia locale o un suo delegato
2. Alle sedute del Consiglio tributario possono essere invitati:
 - il direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate o un suo delegato
 - il direttore dell'Agenzia del Territorio o un suo delegato
 - Il direttore della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato
 - Il comandante provinciale della Guardia di finanza o un suo delegato

Art. 4 – Durata del consiglio tributario

Il consiglio tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Art. 5 – Attività del consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente a testa la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio tributario è disposta periodicamente dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Le sedute del consiglio tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno le metà più uno dei componenti.
5. Il Consiglio tributario relaziona annualmente circa le attività svolte all'assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale;
6. Ove invitati dal Consiglio tributario possono assistere alle sedute altri soggetti appartenenti agli enti rappresentati, ma senza diritto di voto.

Art. 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art. 7 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il consiglio tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio tributi.
2. Il Consiglio tributario potrà utilizzare i mezzi anche informatici offerti dal Settore Finanziario del comune ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolare l'attività senza aggravio di spese.
3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.

Art. 8 – Trattamento economico

Stante quanto disposto dall'art. 18, comma 2-bis dello stesso D.L. 78/2010, a favore dei membri del Consiglio tributario non sono previsti compensi né rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.